Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - **Venerdì, 10 aprile 1970** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 10 APRILE 1970:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Ferrara.

(2024)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 10 APRILE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Società Italiana per il gas, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1970. — **Allievi Spedizioni e Trasporti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1970. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1963-1978 sorteggiate il 16 marzo 1970. — **Unione Agricola Polesana, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1969. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1970. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 25 marzo 1970. — **TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1970. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1970. — **Società per azioni Cementi Elba - C.E.S.A., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1970. — **Nereo Marescalchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1970. — **Achilleo Brocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1970. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1970. — **OSRAM - Società Riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni effettuati il 23 marzo 1970. — **Decox Motor, società per azioni (in liquidazione), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1970. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1970. — **Elli Zerboni & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1970. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, in Roma:** Obbligazioni ENI 6 % 1964 sorteggiate il 1° aprile 1970. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 % 1962 sorteggiate il 31 marzo 1970. — **Officine di Cartigliano, società per azioni, in Cartigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1970. — **Cartiere Italiana e Sertorio Riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **123.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del SS. Sepolcro e del SS. Salvatore, nel comune di Vezzi Portio.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 18 novembre 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie del SS. Sepolcro, in frazione Portio, e del SS. Salvatore, in frazione Magnone, entrambe del comune di Vezzi Portio (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **124.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo a Galiga e di S. Maria a Fornello, nel comune di Pontassieve.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 1° ottobre 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Lorenzo a Galiga, in comune di Pontassieve (Firenze), e di S. Maria a Fornello, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 75. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **125.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Simeone e di S. Giuseppe, nel comune di Gallo.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 18 marzo 1969, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Simeone, in Gallo (Caserta), e di S. Giuseppe, in frazione Vallelunga dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **126.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele, nel comune di Montespertoli, e dell'Immacolata Concezione, nel comune di Lastra a Signa.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data

15 settembre 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele, in frazione San Michele a Castiglioni del comune di Montespertoli (Firenze), e dell'Immacolata Concezione, in frazione Ginestra del comune di Lastra a Signa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **127.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo apostolo e di S. Giorgio martire, nel comune di Nimis.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° luglio 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giacomo apostolo, in frazione Cergneu, e di S. Giorgio martire, in frazione Monteprato, ambedue del comune di Nimis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **128.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Maria Vergine del monte Carmelo e di S. Maria dell'abbondanza, nel comune di S. Severino Lucano.

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 20 gennaio 1969, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di Maria Vergine del monte Carmelo, in frazione Villaneto del comune di S. Severino Lucano (Potenza), e di S. Maria dell'abbondanza, in frazione Mezzana dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **129.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea delle parrocchie di S. Tommaso apostolo, in Cerreto Castello, e di S. Martino, in Quaregna.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 16 giugno 1969, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Tommaso apostolo, in Cerreto Castello (Vercelli), e di S. Martino, in Quaregna (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, comunicata, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del sig. Mario Giannini che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il sig. Michele Stasi è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti e in sostituzione del sig. Mario Giannini dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1970
Registro n. 4 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 21

(2746)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1970.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1967, con il quale il prof. dott. Elia Rossi Passavanti è stato nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate per motivi di salute dal prof. dott. Rossi Passavanti, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico anzidetto;

Vista la designazione formulata dalla Corte dei conti;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Decreta:

Il dott. Serse Seneci è nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. dott. Rossi Passavanti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

(2762)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Gorizia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che le norme recate dall'art. 4 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che per l'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro, deve procedere alla delimitazione delle zone territoriali nelle quali possono essere concesse le provvidenze sopra citate;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Per la provincia di Gorizia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone colpite dalle bufere verificatesi nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969:

comune di Grado;

comune di Monfalcone, per la località Serraglio;

comune di Staranzano, per le località Isola Cona, Alberoni, Riva Lunga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Siracusa, è determinato come segue:

Vitto: L. 8.000 mensili;
Alloggio: L. 2.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autobus ed i rimorchi importati temporaneamente dalla Polonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico

Gli autobus ed i relativi rimorchi, adibiti al trasporto di persone, importati temporaneamente dalla Polonia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Polonia, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto ha effetto dal 7 aprile 1970.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: BOSCO

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autocarri e rimorchi importati temporaneamente dalla Polonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici.

Ritenuto che tra l'Italia e la Polonia sussiste reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporti di merci.

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Polonia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Polonia sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso di cui allo art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto ha effetto dal 7 aprile 1970.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
GASPARI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 35 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta revisione;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate anteriormente alla data del 1° gennaio 1968.

Art. 2.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(2770)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Iscrizione del Consorzio fruttadoro di Romagna, con sede in Cesena, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 20 gennaio 1970, con la quale il Consorzio fruttadoro di Romagna, con sede in Cesena, via Cavalcavia, 681, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì con foglio numero 1264/10 del 28 gennaio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio fruttadoro di Romagna, con sede in Cesena, via Cavalcavia n. 681, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(2738)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Esenzione dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto per i trasporti internazionali effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Polonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, istitutivo delle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la legge 22 agosto 1962, n. 1283, che reca ritocchi alle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la nota n. 1 alla lettera *a*) dell'art. 6 della tariffa annessa alla succitata legge 22 agosto 1962, numero 1283, che consente al Ministro per le finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, per esigenze dei traffici o quando sussista la reciprocità di trattamento tributario;

Considerato che tra l'Italia e la Polonia sussiste la suddetta reciprocità di trattamento;

Decreta:

Articolo unico

I trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Polonia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Polonia, sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha effetto dal 7 aprile 1970.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: Bosco

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Iscrizione dell'Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia, con sede in Pisa, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1969, con la quale l'Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia, con sede in Pisa, via Queirolo n. 13, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa con foglio n. 115 del 7 gennaio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Consinderato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter usufruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia, con sede in Pisa, via Queirolo n. 13, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: Sedati

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle 12 circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta, con sede in Torino;

Considerato che il prof. Giovanni Proni, nominato con il citato decreto ministeriale 3 aprile 1967 componente del menzionato comitato regionale quale docente in scienze economiche agricole, ha rassegnato le dimissioni dalla carica a seguito del suo trasferimento dall'Università di Torino ad altra sede;

Ravvisata l'opportunità di chiamare a far parte del comitato regionale in questione altro docente in scienze economiche agricole in sostituzione del prof. Giovanni Proni;

Decreta:

Il prof. Alfredo Panerai è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta, con sede in Torino, quale docente in scienze economiche agricole e in sostituzione del prof. Giovanni Proni dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: Sedati

(2804)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,25 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 24 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(2767)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,80 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 24 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(2769)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1970.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32 lettera *f*,

del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 119.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 aprile 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 279

(3316)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 marzo 1970.
Revoca delle misure sanitarie contro il vaiolo per le provenienze da Meschede (Repubblica federale tedesca).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza n. 1 del 4 febbraio 1970 con la quale le provenienze da Meschede (Repubblica federale tedesca) sono state sottoposte alle misure sanitarie contro il vaiolo previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale Meschede è stata dichiarata zona indenne da vaiolo;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il vaiolo disposte con l'ordinanza di sanità n. 1 del 4 febbraio 1970, limitatamente alle provenienze dalla zona di Meschede, in quanto ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(3074)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 marzo 1970.
Profilassi delle leptospirosi animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza in data 25 ottobre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 novembre 1966, con la quale vengono dettate norme per la profilassi delle leptospirosi animali;

Considerato che le leptospirosi animali vanno assumendo crescente diffusione in molte zone del territorio nazionale;

Ritenuto necessario integrare le norme profilattiche in vigore al fine di ottenere una migliore rispondenza alle condizioni attuali;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale in data 25 ottobre 1966, citata nelle premesse, è revocata e sostituita dalla seguente.

Art. 2.

All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria vengono aggiunte le leptospirosi animali.

Art. 3.

Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerare sospetti di leptospirosi suina i casi di aborto, di mortinatalità e di mortalità neo-natale a carattere enzootico, sospetti di leptospirosi bovina, ovina, caprina ed equina i casi di aborto e le sindromi ittero-emoglobinurica o ittero-emorragica e sospetti di leptospirosi canina le sindromi ittero-emorragica o gastroenterica o nefritica. In ogni caso la diagnosi di malattia deve essere convalidata da esami di laboratorio.

Art. 4.

Accertata la diagnosi di leptospirosi saranno adottate, in conformità del disposto dell'art. 10 del citato regolamento di polizia veterinaria, tutti o in parte, i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro degli animali infetti;

b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;

c) accurate disinfezioni dei ricoveri, abbeveratoi, ecc.;

d) derattizzazione.

Art. 5.

Nelle zone in cui l'infezione assume notevole diffusione, il veterinario provinciale può disporre, con propria ordinanza, la vaccinazione contro le leptospirosi.

Art. 6.

Il sequestro è revocato quando i capi infetti sono morti o sono stati abbattuti e quando gli accertamenti diagnostici di laboratorio, eseguiti sugli altri animali dopo due mesi dall'ultimo caso di morte o di abbattimento dei soggetti infetti, risultano negativi.

Per quanto riguarda la leptospirosi del cane il sequestro è revocato a guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguato trattamento antibiotico, che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal veterinario curante.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(3196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1970, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 934.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1970, il comune di Porto Tolle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.578.451, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978)

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1970, il comune di Pozzonovo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.140.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1970, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.529.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1970, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 172, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 12 febbraio 1968 — proposto dal sig. Cardillo Ilario avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Benevento datata 6 ottobre 1967, con la quale, in accoglimento del ricorso gerarchico di Anniballo Vincenzo, era stata consentita l'aggiunta della voce « dolciumi » alla licenza di commercio da questo ultimo esercitata in S. Angelo a Cupolo, alla via Umberto.

(2714)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3081)

Vacanza delle cattedre di storia greca e di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia, sono vacanti le cattedre di storia greca e di storia moderna alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3082)

Vacanza della cattedra di struttura della materia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di struttura della materia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3083)

Vacanza della seconda cattedra di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di storia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3084)

Vacanza della cattedra di controlli automatici presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di controlli automatici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	157.760	Finazzo Pierina di Onofrio, moglie di Sclafani Salvatore fu Giuseppe, dom. a Terrasini (Palermo). *Annotazione*: Vincolata per dote della titolare, giusta l'atto 23 marzo 1922, rog. Maltese, notaio a Balestrate	15.400

(2780) Roma, addì 23 marzo 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 9 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	629 —	629 —	629 —	628,97	629 —	629 —	629 —	629 —	629 —
Dollaro canadese . .	586,20	586,10	586,25	586,25	586,10	586,20	586,10	586,25	586,20	586,15
Franco svizzero	146,20	146,26	146,28	146,26	146,20	146,20	146,25	146,26	146,20	146,20
Corona danese	83,90	83,87	83,90	83,88	83,90	83,90	83,87	83,88	83,90	83,90
Corona norvegese	88,09	88,08	88,11	88,085	88,15	88,09	88,07	88,085	88,08	88,09
Corona svedese	121,10	121,04	121,06	121,05	121 —	121,10	121,05	121,05	121,10	121,10
Fiorino olandese	173,36	173,30	173,31	173,29	173,30	173,35	173,29	173,29	173,36	173,30
Franco belga	12,65	12,66	12,66	12,6560	12,64	12,65	12,6555	12,6560	12,65	12,655
Franco francese . . .	113,63	113,60	113,62	113,58	113,50	113,62	113,58	113,58	113,63	113,58
Lira sterlina	1514,10	1513,30	1513,50	1513,30	1513 —	1514,15	1513,25	1513,30	1514,10	1513,20
Marco germanico	172,60	172,60	172,53	172,54	172,50	172,60	172,50	172,54	172,60	172,58
Scellino austriaco . . .	24,30	24,30	24,30	24,3030	24,25	24,30	24,305	24,3030	24,30	24,30
Escudo portoghese . .	22,09	22,09	22,10	22,085	22,10	22,09	22,10	22,085	22,09	22,09
Peseta spagnola . . .	9,01	9 —	9,0150	9,0140	9 —	9,02	9,01	9,0140	9,01	9,01

Media dei titoli del 9 aprile 1970

Rendita 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,35
» 5 % (Ricostruzione)	93,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,70
» 5 % (Città di Trieste)	92,475
» 5 % (Beni esteri)	84,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	84,70
» 5,50 % » » 1968-83 .	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	96,725
» » » 5,50 % 1976 . . .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 . . .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	92,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,075
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	89,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1970

Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	586,175
Franco svizzero	146,255
Corona danese	83,875
Corona norvegese	88,077
Corona svedese	121,05
Fiorino olandese	173,29
Franco belga	12,656
Franco francese	113,58
Lira sterlina	1513,275
Marco germanico	172,52
Scellino austriaco	24,304
Escudo portoghese	22,092
Peseta spagnola	9,012

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 gennaio 1970.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-1-70	3/5-1-70	6-1-70	7-1-70	8-1-70	9-1-70	10/12-1-70	13-1-70
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.393,75	36.393,75	36.393,75	36.393,75	36.393,75	36.393,75	36.393,75	36.393,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.612,50 (*a*)	35.612,50 (*a*)	35.612,50 (*a*)	35.612,50 (*a*)	35.612,50 (*a*)	35.612,50 (*a*)	35.612,50 (*a*)	35.612,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.175,00	26.175,00	26.175,00	26.175,00	26.175,00	26.175,00	26.175,00	26.175,00
10.03	01,04	Orzo	30.025,00 (*b*)	30.025,00 (*b*)	29.650,00 (*b*)	29.650,00 (*b*)	29.650,00 (*b*)	32.931,25 (*b*)	32.931,25 (*b*)	32.931,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.125,00 (*b*)	29.125,00 (*b*)	29.125,00 (*b*)	29.125,00 (*b*)	29.125,00 (*b*)	29.125,00 (*b*)	29.125,00 (*b*)	29.125,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	23.525,00 (*b*)	23.525,00 (*b*)	22.962,50 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	23.525,00 (*b*)	23.525,00 (*b*)	22.962,50 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	14.393,75	14.393,75	19.362,50	19.362,50
10.07-B	04	Miglio	27.675,00 (*b*)	27.675,00 (*b*)	27.675,00 (*b*)	26.893,75 (*b*)	26.893,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	21.893,75 (*b*)	21.331,25 (*b*)	21.331,25 (*b*)	21.331,25 (*b*)	21.331,25 (*b*)	21.331,25 (*b*)	20.643,75 (*b*)	20.643,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00
11.01-B	05	Farine di segala	43.156,25	43.156,25	43.156,25	43.156,25	43.156,25	43.156,25	43.156,25	43.156,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	61.256,25	61.256,25	61.256,25	61.256,25	61.643,75	61.643,75	61.643,75	61.643,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.687,50	38.687,50	38.687,50	38.687,50	38.687,50	38.687,50	38.687,50	38.687,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14-1-70	15-1-70	16-1-70	17/19-1-70	20-1-70	21-1-70	22-1-70
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.393,75	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	36.018,75 (*a*)	36.018,75 (*a*)	35.643,75 (*a*)	36.175,00 (*a*)	36.175,00 (*a*)	35.643,75 (*a*)	36.175,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.175,00	26.175,00	26.175,00	26.175,00	26.175,00	25.706,25	25.706,25
10.03	01,04	Orzo	30.493,75 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	30.900,00 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	28.656,25 (*b*)	28.656,25 (*b*)	28.656,25 (*b*)	28.656,25 (*b*)	28.031,25 (*b*)	28.031,25 (*b*)	27.093,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.962,50 (*b*)	22.275,00 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.962,50 (*b*)	22.275,00 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50
10.07-B	04	Miglio	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	25.643,75 (*b*)	25.643,75 (*b*)	25.643,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	20.643,75 (*b*)	21.987,50 (*b*)	21.987,50 (*b*)	21.987,50 (*b*)	21.487,50 (*b*)	21.112,50 (*b*)	21.112,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
11.01-B	05	Farine di segala	43.156,25	43.156,25	43.156,25	43.156,25	42.718,75	42.718,75	42.718,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	61.643,75	61.643,75	61.643,75	62.125,00	62.125,00	61.306,25	62.125,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	23-1-70	24/26-1-70	27-1-70	28-1-70	29-1-70	30-1-70	31-1-70
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	36.175,00 (*a*)	36.175,00 (*a*)	36.175,00 (*a*)	35.706,25 (*a*)	35.706,25 (*a*)	35.706,25 (*a*)	36.206,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	25.706,25	25.706,25	26.331,25	26.331,25	26.331,25	26.331,25	26.331,25
10.03	01,04	Orzo	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	27.093,75 (*b*)	26.625,00 (*b*)	26.625,00 (*b*)	26.625,00 (*b*)	26.625,00 (*b*)	26.000,00 (*b*)	27.093,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.056,25 (*b*)	20.618,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.837,50 (*b*)	21.056,25 (*b*)	20.618,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50
10.07-B	04	Miglio	25.018,75 (*b*)	25.018,75 (*b*)	25.018,75 (*b*)	25.018,75 (*b*)	25.018,75 (*b*)	25.018,75 (*b*)	25.018,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	21.487,50 (*b*)	21.487,50 (*b*)	21.487,50 (*b*)	21.487,50 (*b*)	21.893,75 (*b*)	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
11.01-B	05	Farine di segala	42.718,75	42.718,75	43.375,00	43.375,00	43.812,50	43.812,50	43.812,50
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	62.125,00	62.125,00	62.125,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	62.175,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50	39.362,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(2069)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in fisica conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuato dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere, di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica generale;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di struttura della materia, con particolare riguardo alle tecniche sperimentali;

3) Svolgimento di un tema su un argomento di fisica delle radiazioni, con particolare riguardo alla strumentazione.

B) *Prova pratica*:

Riconoscimento delle più comuni apparecchiature e dei mezzi di calcolo di laboratorio di fisica, discussione delle loro caratteristiche e dimostrazione del loro impiego, inclusi i metodi numerici per l'analisi dei dati.

C) *Prova orale*:

Discussione dei compiti scritti e della prova pratica;

Colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico;

Lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere, scelte dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco e russo;

Ordinamento e compiti, in linee generali, dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000

del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) e i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando; dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1970
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 395

(2605)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini, nell'ordine appresso indicato:

1.	Caporusso dott. Domenico	punti 89,21	su 132
2.	Silvano dott. Guido	» 88,10	»
3.	Caimmi dott. Luigi	» 87,10	»
4.	Graziani dott. Marcello	» 87,02	»
5.	Gracili dott. Rino	» 83,39	»
6.	Ferri dott. Pasquale	» 78,18	»
7.	Lo Iacono dott. Domenico	» 78,00	»
8.	Rabacchino dott. Ferdinando	» 75,86	»
9.	Guerrieri dott. Domenico	» 75,37	»
10.	Ronza dott. Vincenzo	» 75,09	»
11.	Fornaciari dott. Raul	» 74,48	»
12.	Riolfatti dott. Tullio	» 73,78	»
13.	Giannetti dott. Giunio	» 73,20	»
14.	Procaccini dott. Domenico	» 72,81	»
15.	Polledri dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 72,21	»
16.	Lugli dott. Giuseppe	» 72,21	»
17.	Palatiello dott. Vincenzo	» 70,69	»
18.	Montefusco dott. Gerardo	» 70,50	»
19.	Simeone dott. Mariangelo	» 69,86	»
20.	Tollis dott. Aldo	» 68,40	»
21.	Cassetti dott. Luigi	» 68,31	»
22.	Dell'Isola dott. Erasmo	» 66,93	»
23.	De Cata dott. Carlo	» 65,59	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2668)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1.	Tarabini dott. Lodovico	punti 91,78	su 132
2.	Montanaro dott. Pierino	» 90,81	»
3.	Rago dott. Riccardo	» 90,79	»
4.	Cantanna dott. Pietro	» 88,88	»
5.	Gaggeri dott. Ernesto	» 88,50	»
6.	Lo Iacono dott. Domenico	» 78,00	»
7.	Frassanito dott. Luciano	» 77,18	»
8.	Ferri dott. Pasquale	» 77,00	»
9.	Rabacchino dott. Ferdinando	» 74,84	»
10.	Di Pietrantonio Saverio	» 73,50	»
11.	Fornaciari dott. Raul	» 73,18	»
12.	Pieschi dott. Antonio	» 71,77	»
13.	Luciani dott. Antonio	» 71,75	»
14.	Palatiello dott. Vincenzo	» 69,36	»
15.	Montefusco dott. Gerardo	» 69,00	»
16.	Brancati dott. Giovanni Corrado	» 68,72	»
17.	Iozzia dott. Guglielmo	» 67,60	»
18.	Simeone dott. Mariangelo	» 66,72	»
19.	Ciliberto dott. Luigi	» 66,50	»
20.	Tarantino dott. Vittorio	» 62,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2670)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno (Varese);

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1928, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno, nell'ordine appresso indicato:

1.	Landoni dott. Luigi	punti 91,56	su 132
2.	Ioli dott. Giovanni	» 88,90	»
3.	Riolfatti dott. Tullio	» 87,78	»
4.	Bianchetti dott. Vittorio N.	» 85,11	»
5.	Fiora dott. Sergio	» 84,26	»
6.	Guarini dott. Giuseppe	» 78,02	»
7.	Pace dott. Domenico	» 77,95	»
8.	Stefani dott. Pietro	» 77,43	»
9.	Suglia dott. Nicola	» 77,27	»
10.	Lopez dott. Ugo	» 76,99	»
11.	Benecchi dott. Fernando	» 76,58	»
12.	Bandoni Raffaello	» 76,33	»
13.	Rinaldi dott. Mario	» 76,09	»
14.	Russo Luigi	» 75,83	»
15.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 75,57	»
16.	Bottaro Pietro	» 75,50	»
17.	Martinotti dott. Giacomo	» 75,43	»
18.	Ilari dott. Vergilio	» 75,21	»
19.	Geraci dott. Vincenzo	» 74,92	»
20.	Pulli dott. Italo R.	» 74,90	»
21.	Raimondo dott. Vincenzo	» 73,38	»
22.	Raglianti dott. Luigi	» 73,21	»
23.	Sallustio dott. Vito	» 72,51	»
24.	Iannettone dott. Giovanni	» 72,39	»
25.	Grillo dott. Roberto	» 72,02	»
26.	Azzi dott. Palmiro	» 71,60	»
27.	Pace dott. Delio	» 71,55	»
28.	Zerbinati dott. Giovanni	» 71,02	»
29.	Vitale Francesco	» 70,83	»
30.	D'Ancona dott. Antonio	» 70,70	»
31.	Bruschi dott. Vinicio	» 70,64	»
32.	Maddalone Pasquale	» 70,60	»
33.	Caruana Salvatore	» 70,50	»
34.	Pellei Athos	» 70,41	»
35.	Porcile dott. Luciano	» 70,30	»
36.	Bartalena dott. Valentino	» 70,19	»
37.	Pontarollo dott. Riccardo	» 69,96	»
38.	Maroni dott. Lino	» 69,89	»
39.	Milanesi dott. Luigi	» 69,85	»
40.	Mussetti Tranquillo	» 69,75	»
41.	Dalmazzo Francesco	» 69,06	»
42.	Rollone Eusebio	» 68,75	»
43.	Imboldi dott. Rocco E.	» 68,19	»
44.	Mantelli Erminio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 67,98	»
45.	Magno dott. Massimiliano	» 67,98	»
46.	Sciascia Gaetano	» 67,78	»
47.	Ventriglia dott. Giovanni	» 67,77	»
48.	Lauletta dott. Angelo	» 67,51	»
49.	De Negri dott. Enrico	» 66,99	»
50.	Bertoni dott. Peppino	» 66,97	»
51.	Parini Antonio	» 66,66	»
52.	Puglisi dott. Carmelo	» 66,46	»
53.	Forlani dott. Remo	» 66,45	»
54.	Ricotta dott. Giovanni	» 66,28	»
55.	De Pascale dott. Mario	» 66,18	»

56. Baldacchino dott. Emanuele	punti 66,10	su 132
57. Evangelisti Ugo	» 66,06	»
58. Facchini Mario	» 65,72	»
59. Panuccio dott. Rocco	» 65,64	»
60. Capitanelli dott. Nerino	» 65,62	»
61. Faissola Giovanni	» 65,22	»
62. Mazza dott. Osvaldo	» 65,15	»
63. Delli Paoli dott. Dante	» 64,83	»
64. Musitelli Lorenzo	» 64,47	»
65. Conte dott. Antonio	» 63,86	»
66. Miceli Vittorio	» 63,69	»
67. De Flumeri F. Paolo	» 63,52	»
68. Sperduti Michele	» 63,37	»
69. Palazzi Domenico	» 62,73	»
70. Filippi dott. Davide	» 62,59	»
71. Labriola Antonio	» 61,85	»
72. Tarella dott. Domenico	» 61,42	»
73. Bellotoma Giovanni	» 61,11	»
74. Stenghele Giuseppe	» 60,89	»
75. Piscitelli Ferruccio	» 60,04	»
76. Petrolo Paolo	» 59,76	»
77. Onofri Ermanno	» 59,74	»
78. Pellegrini Guelfo	» 59,47	»
79. Agnoli Mario	» 58,62	»
80. La Placa Cataldo	» 58,46	»
81. Rapetti Andrea	» 58,41	»
82. Di Stilo Rocco	» 57,63	»
83. De Marco Luigi	» 57,42	»
84. Frigiolini dott. Mario	» 57,28	»
85. Narducci Fiorenzo	» 57,00	»
86. Pacifici Luigi	» 56,66	»
87. Casamento Teodoro	» 56,44	»
88. Amoruso Gregorio	» 55,75	»
89. Pascale Vittorio	» 54,59	»
90. Viganò Mauro	» 54,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2671)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice cartografo in prova dell'Istituto geografico militare di Firenze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 200, col quale è stato indetto un concorso a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1969, è così composta:

Salvioni ing. Guido, ispettore generale geografo, presidente;
Bencini dott. Piero, ingegnere geografo capo, membro;
Faggioli dott. Fernando, ordinario di topografia e disegno topografico presso l'istituto tecnico per geometri «Galilei» di Firenze, membro;
Cassola dott. Pietro, titolare di matematica e fisica nello istituto tecnico commerciale «Duca d'Aosta» di Firenze, membro;
Libertino dott. Mario, direttore di divisione, membro;
D'Arrigo Cosimo, ten. col. S.Te.Geo, membro aggiunto per il saggio grafico di disegno cart.;
Lentini dott. Alfonso, direttore di sezione, segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1970
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 144

(2675)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentottantanove posti di vice segretario in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1969, registro n. 42, Difesa, foglio n. 399, col quale è stato indetto un concorso a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della difesa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della difesa, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1969, è così composta:

Presidente:

Leli dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:

Bazzoni dott. Giovanni, ispettore generale;
Carrozza prof. Francesco, ordinario di italiano e storia presso l'istituto magistrale «Carducci» di Roma;
Gallo Graziella Curcio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale «Gioberti» di Roma;
Vagnoni dott. Salvatore, direttore di divisione.

Segretario:

Bruno dott. Paolo, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1970
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 236

(2674)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 164, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 26 maggio 1969 sono stati elevati a otto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui ai decreti ministeriali 26 maggio 1969 e 10 ottobre 1969 indicati nelle premesse, è composta come segue:

Gen. di brigata CC. s.p. a disp. Mele Vito, presidente;
Col. CC. s.p. a disp. Mascioli Carlo, membro;
Col. CC. s.p. a disp. Buffa Giuseppe, membro;
Col. CC. s.p. a disp. Ferranti Rosario, membro;
Col. CC. s.p. a disp. Vescovo G. Battista, membro;
Col. CC. s.p. a disp. Anceschi Enzo, membro supplente;
Col. CC. s.p. a disp. Del Ponte Edgardo, membro supplente;
Direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1970
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 397

(2673)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 164, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 26 maggio 1969, sono stati elevati a quindici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui ai decreti ministeriali 26 maggio 1969 e 10 ottobre 1969 indicati nelle premesse, è composta come segue:

Gen. di brigata CC. s.p.e. Lepore Oreste, presidente;
Col. CC. s.p.e. Belvedere Leone, membro;
Col. CC. s.p.e. Passino Mario, membro;
Col. CC. s.p. a disp. Izzo Augusto, membro;
Col. CC. s.p. a disp. Palladino Michele, membro;
Col. CC. s.p. a disp. Tessitore Carlo, membro supplente;
Col. CC. s.p. a disp. Sargiacomo Vittorio, membro supplente;
Consigl. 1ª classe Pitti dott. Giuseppe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1970
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 396

(2672)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Nei giorni 27 e 28 aprile 1970, alle ore 7,30, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, le prove scritte del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

(3208)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri.

Nei giorni 23 e 24 aprile 1970, alle ore 7,30, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, le prove scritte del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri.

(3209)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame teorico-pratico a quindici posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 9 del 1°-30 settembre 1969, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1969, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 381, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esame teorico-pratico a quindici posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con i decreti dell'avvocato generale dello Stato del 27 febbraio 1968 e del 17 luglio 1968.

(2716)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 8 del 1°-31 agosto 1969, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 23 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1969, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 32, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova presso l'avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 7 marzo 1968.

(2717)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4590 in data 5 agosto 1964, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del predetto concorso ed alla formulazione della graduatoria dei candidati risultati idonei in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Peluso Giuseppe . . punti 159,030
2. D'Ascenzo Elio Lucio . » 151,408

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 16 marzo 1970

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1566 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1963, indetto con decreto n. 4590 del 5 agosto 1964;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le sedi accanto a ciascuno di essi segnate:

1) Peluso Giuseppe: S. Elia a Pianisi;
2) D'Ascenzo Elio Lucio: Termoli.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che, in caso contrario, saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 16 marzo 1970

Il medico provinciale: TANAS

(2695)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4724 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 00183 in data 20 maggio 1969, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione e accertatane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Cirillo Pietro . . punti 67,22
2. Anania Giovanni » 64,36
3. Orlando Antonio . » 63,54
4. Rodolico Antonio » 63,50
5. D'Aloe Raffaele » 62,67
6. Aracri Edda . » 60,77
7. Cacozza Luigi » 59,97
8. Raffaele Francesco » 58,58
9. Crupi Domenico » 58,48
10. Bruzzese Tristano . » 58,28
11. Speziale Antonio . » 57,96
12. Minà Francesco . » 55,27
13. Piccininni Raffaele . » 55,22
14. Rizzo Felice Carmelo . » 54,55
15. Bisceglia Nicola » 53,54
16. Raynal Romualdo » 52,29
17. Moncada Isabella » 51,60
18. Scarpino Bruno » 47,90
19. Caserta Rocco » 47,41
20. Lalli Igino . . . . » 46,72
21. Brosio Pasquale . . . . » 46,27

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio.

Catanzaro, addì 16 marzo 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

(2640)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, modificato con decreti n. 4669 del 29 ottobre 1968 e n. 3384 in data 20 settembre 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 5268 in data 10 gennaio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto (consorzio); Camagna Monf.; Alice Belcolle; Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna); Cereseto; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Gallareto Sergio: S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto (consorzio);
2) Allemani Giuseppe: Alice Belcolle;
3) Corato Pietro: Camagna Monf.;
4) Ceraolo Antonino: Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 20 marzo 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(2720)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Considerato che, in conseguenza della vacanza della condotta di Siano, l'ostetrica Botta Emilia, all'uopo interpellata, in base alle preferenze indicate nelle domande, ha dichiarato di accettare la condotta medesima;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Botta Emilia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Siano.

Il sindaco del comune di Siano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 26 marzo 1970

Il medico provinciale: GALLO

(2929)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Savigliano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2246/68.Vet. in data 20 gennaio 1968, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Savigliano;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cuneo e dell'ordine provinciale dei veterinari;

Vista la nomina effettuata dal medico provinciale di Cuneo con provvedimento n. 418 in data 10 marzo 1970 del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 63 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del macello del comune di Savigliano, è così costituita:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Costa dott. Antonio, veterinario provinciale superiore;

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università degli studi di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università degli studi di Torino;

Oddone dott. Carlo, veterinario capo, direttore del macello di Asti.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Savigliano.

Cuneo, addì 12 marzo 1970

Il veterinario provinciale reggente: MORI

(2722)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 del 24 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 31 gennaio 1969;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con decreto n. 714 del 20 settembre 1969 e modificata con decreto n. 32 del 16 gennaio 1970;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Bonelli Vincenzo	punti	74,352	su 120
2. Picciotti Ovidio	»	74,116	»
3. Macarri Vincenzo	»	70,122	»
4. Ragonici Rosolino	»	67,072	»
5. Sgariglia Giampiero	»	62,344	»
6. Luppino Calogero .	»	61,247	»
7. Angelini Marinucci Giorgio	»	58,950	»
8. Cortese Michele	»	58,871	»
9. Di Matteo Ernesto	»	58,000	»
10. Madella Amadei Daniele	»	57,000	»
11. Mastrocola Luigi	»	56,500	»
12. Attili Attilio	»	56,000	»
13. Dell'Aquila Alfredo	»	55,500	»
14. Garulli Salvatore	»	55,000	»
15. Taddei Venanzo	»	55,000	»
16. Bacchi Reggiani Gherardo .	»	54,500	»
17. Picchi Giuseppe	»	54,000	»
18. Bellini Alberto	»	52,500	»
19. Zambonini Ubaldo	»	52,000	»
20. Pasquali Cesarino .	»	47,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 20 marzo 1970

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 248 del 20 marzo 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 31 gennaio 1969;
Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 31 gennaio 1969 per la sede indicata a fianco di ciascuno degli stessi:

1) Bonelli Vincenzo: Maltignano-Folignano;
2) Picciotti Ovidio: Pedaso-Altidona-Campofilone.

Ascoli Piceno, addì 20 marzo 1970

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(2721)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4930 in data 15 dicembre 1968, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1968;
Visto il successivo decreto n. 7934 in data 1° dicembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;
Considerato che il dott. Ugo Ottaviani vincitore della condotta di Ostra Vetere ha rinunciato alla condotta stessa e che il dott. Battistelli Enrico ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta medesima come dalle rispettive comunicazioni agli atti d'ufficio n. 1186 e n. 1199 di protocollo del 12 e 13 c. m.;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della condotta stessa al candidato che segue in graduatoria tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dallo stesso nella domanda di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Canneto Amneris è dichiarato vincitore della condotta di Ostra Vetere.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune interessato.

Ancona, addì 14 marzo 1970

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(2694)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.